



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 28-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - CONFERMA.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GORGOLINI LUCA	P	BONCI GIUSEPPE	A
ROSATI STEFANO	P	ROSSI ELIA	A
DI FRANCESCO SILVIA	P	GERBASI PASQUALINO	A
MARIOTTI MASSIMO	A	MACCAGLI VITTORIO	A
OTTAVIANI FABIO	A	COSMI MONIA	P
CIACCI CAMILLA	P		

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 6.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Dott. GORGOLINI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAROCCI LAURA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CIACCI CAMILLA
COSMI MONIA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni della legge 22/12/2011, n. 214, l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- con la legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) l'abitazione principale non rientra più nel presupposto impositivo della TASI;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2013 sono state determinate le aliquote e detrazioni d'imposta IMU, confermate per l'anno 2017, nelle seguenti misure:
 - **4,00 PER MILLE:**
 - Per l'abitazione principale del contribuente (Categoria catastali A/1, A/8 e A/9), nonché per le altre tipologie di abitazione direttamente assimilate alla stessa dalla Legge e dal Regolamento Comunale, e per le relative pertinenze;
 - **8,20 PER MILLE,** per le seguenti tipologie di immobili:

- Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica e per un massimo di due pertinenze, individuate con lo stesso criterio previsto per le pertinenze dell'abitazione principale.
- Per l'unità immobiliare locata con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
- alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o altrimenti denominati.
- Per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro.

- **9,00 PER MILLE**

- Per l'unità immobiliare di proprietà o di usufrutto di cittadini Italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (A.I.R.E.) del Comune di Monte Grimano Terme a condizione che la stessa non risulta locata. Se il contribuente, iscritto A.I.R.E., possiede più abitazioni nel Comune di Monte Grimano Terme, sulle stesse (individuate dal contribuente), dovrà essere applicata l'aliquota del **10,20** per mille, così come previsto per le seconde case;

- **10,20 PER MILLE**

- Per le seconde case ovvero le abitazioni diverse dall'abitazione principale, non concesse in uso a parenti, non locate, non date in comodato, e tenute a disposizione dal proprietario per suo uso diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, e tutte le relative pertinenze.

Per tutte le altre tipologie di immobili, ed in particolare:

- abitazioni non ricomprese in una delle precedenti aliquote, e tutte le relative pertinenze;
- pertinenze delle abitazioni di cui ai punti precedenti, escluse beneficio della relativa aliquota agevolata a causa del limite di una unità per ogni categoria catastale C/6, C/2 o C/7;
- fabbricati diversi dalle abitazioni (negozi, uffici, laboratori artigianali, capannoni industriali, ecc.).

- **10,60 PER MILLE**

- Per le aree fabbricabili.
- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 per l'anno 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità

con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Considerato che:

- a. la somma delle aliquote IMU e TASI gravanti sul medesimo immobile non può superare l'aliquota massima prevista per l'IMU, per tutte le categorie di immobili;
- b. il detentore non possessore dell'immobile è obbligato al pagamento nella misura del 10% della TASI complessivamente dovuta, calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale;

Visti:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”*.

Valutato che, al fine di assicurare parte della copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili relativi a: trasporto pubblico, manutenzione verde pubblico; illuminazione pubblica, il cui importo stimato in circa € 40.350,00, risulta quindi indispensabile confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1) Aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- aree fabbricabili

2) aliquota TASI nella misura dell' 1,00 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- fabbricati rurali ad uso strumentale

3) aliquota TASI nella misura del 2,00 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale del contribuente (Categoria catastali A/1, A/8 e A/9), nonché per le altre tipologie di abitazione direttamente assimilate alla stessa dalla Legge e dal Regolamento Comunale, e per le relative pertinenze

4) aliquota TASI nella misura del 2,40 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica e per un massimo di due pertinenze, individuate con lo stesso criterio previsto per le pertinenze dell'abitazione principale
- unità immobiliare locata con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale
- alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o altrimenti denominati
- unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro

5) aliquota TASI nella misura dell' 1,60 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliare di proprietà o di usufrutto di cittadini Italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (A.I.R.E.) del Comune di Monte Grimano Terme a condizione che la stessa non risulta locata

6) aliquota TASI nella misura dello 0,40 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- le seconde case ovvero le abitazioni diverse dall'abitazione principale, non concesse in uso a parenti, non locate, non date in comodato, e tenute a disposizione dal proprietario per suo uso diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, e tutte le relative pertinenze.
- abitazioni non ricomprese in una delle precedenti aliquote, e tutte le relative pertinenze.
- pertinenze delle abitazioni di cui ai punti precedenti, escluse beneficio della relativa aliquota agevolata a causa del limite di una unità per ogni categoria catastale C/6, C/2 o C/7.
- fabbricati diversi dalle abitazioni (negozi, uffici, laboratori artigianali, capannoni industriali, ecc.).

7) il detentore non possessore dell'immobile è obbligato al pagamento nella misura del 10% della TASI complessivamente dovuta, calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale;

8) obbligo di versamento dell'imposta dovuta in due rate: 16 giugno e 16 dicembre 2018.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 23/10/2014;

Viste le deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.04.2018 con la quale venivano determinate le tariffe TASI per l'esercizio 2018 e ritenuto di doverle riconfermare fatta eccezione per l'abitazione principale che non rientra più nel presupposto impositivo della TASI (legge 208/2015);

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-03-2019 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. **di confermare**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019, le seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI nella misura dello 0,00 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- aree fabbricabili

aliquota TASI nella misura dell' 1,00 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- fabbricati rurali ad uso strumentale

aliquota TASI nella misura del 2,00 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale del contribuente (Categoria catastali A/1, A/8 e A/9), nonché per le altre tipologie di abitazione direttamente assimilate alla stessa dalla Legge e dal Regolamento Comunale, e per le relative pertinenze

aliquota TASI nella misura del 2,40 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica e per un massimo di due pertinenze, individuate con lo stesso criterio previsto per le pertinenze dell'abitazione principale.
- unità immobiliare locata con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
- alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o altrimenti denominati.
- unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro.

aliquota TASI nella misura dell' 1,60 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliare di proprietà o di usufrutto di cittadini Italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (A.I.R.E.) del Comune di Monte Grimano Terme a condizione che la stessa non risulta locata.

aliquota TASI nella misura dello 0,40 per mille per le seguenti categorie di immobili:

- le seconde case ovvero le abitazioni diverse dall'abitazione principale, non concesse in uso a parenti, non locate, non date in comodato, e tenute a disposizione dal proprietario per suo uso diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, e tutte le relative pertinenze.
- abitazioni non ricomprese in una delle precedenti aliquote, e tutte le relative pertinenze.
- pertinenze delle abitazioni di cui ai punti precedenti, escluse beneficio della relativa aliquota agevolata a causa del limite di una unità per ogni categoria catastale C/6, C/2 o C/7
- fabbricati diversi dalle abitazioni (negozi, uffici, laboratori artigianali, capannoni industriali, ecc.).

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-03-2019 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

il detentore non possessore dell'immobile è obbligato al pagamento nella misura del 10% della TASI complessivamente dovuta, calcolata in base alle condizioni del titolare del diritto reale;

obbligo di versamento dell'imposta dovuta in due rate: 16 giugno e 16 dicembre 2018.

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 17.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	€.	38.400,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO....	€.	1.900,00
SPESE TRASPORTO PUBBLICO.....	€	50,00

TOTALE €.

TOTALE	€.	40.350,00
--------------	----	-----------

che comporta una copertura di spesa dei servizi indivisibili del 42,13%

3. di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque nei modi previsti dalla normativa vigente;
4. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa CANCELLIERI BARBARA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa CANCELLIERI BARBARA

Il Presidente invita la Responsabile del Settore Finanziario , Dott.ssa Barbara Cancellieri, presente in aula a relazionare sull'argomento.

La Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Barbara Cancellieri, illustra la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente dichiara di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Con il voto favorevole ed unanime di n. 5 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “**APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019 – CONFERMA**”.

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime di n. 5 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. GORGOLINI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BAROCCI LAURA

Prot. n. 1295 del 16-04-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

- Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del Comune in relazione al disposto dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data _____ ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 16-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BAROCCI LAURA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì 16-04-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
p.i. Martelli Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2019 al 01-05-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE